

Rep.

Del

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VALSAMOGGIA**

**(Città Metropolitana di Bologna)**

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA ZONA SIRENA,  
LOCALITÀ. BAZZANO, COMUNE DI VALSAMOGGIA: CF. 03334231200  
CUP: B47H17000070004 - CIG: 7193847657**

**IMPORTO CONTRATTUALE: € \_\_\_\_\_**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella  
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa  
\_\_\_\_\_- Ufficiale rogante, Segretario generale del Comune di  
Valsamoggia , autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma  
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
del Comune di Valsamoggia, codice fiscale 03334231200 che rappresenta  
nella sua qualità di Responsabile dell' "Area Qualità Programmazione  
Territoriale" di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione  
appaltante»;
- b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di  
seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

Rep.

Del

comparenti della cui identità personale io Ufficiale rogante personalmente certo.

### **PREMESSO**

- a) che con determina dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto esecutivo dei **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA ZONA SIRENA, LOCALITÀ. BAZZANO”** per un importo dei lavori da appaltare di euro **105.789,01** di cui euro **97.950,00** oggetto dell’offerta di ribasso ed euro **7.839,01** per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
- b) che in seguito a **procedura aperta** ai sensi dell'art. 59, c.1, del D.Lgs 50/2016 come previsto all'art. 60, con offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lettera a) il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Qualità Programmazione Territoriale del Comune di Valsamoggia n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del \_\_\_\_\_%;
- c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8 , del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) che ai sensi dell’articolo 31, del D.Lgsvo n° 50 del 2016 , il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Rep.

Del

### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B47H17000070004;
  - b) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento 7193847657.

### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) di cui:
  - a) euro \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;
  - b) euro 7.839,01 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare , in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti.

### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

Rep.

Del

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle previsioni degli elaborati progettuali , che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo Via \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui seguenti conti correnti: \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

**Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 5 giorni dalla presente stipula.

Rep.

Del

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In esso sono compresi sia l'esecuzione dell'indagine diagnostica operativa sulle strutture lignee del ponte individuando le parti ammalorate e la predisposizione del progetto esecutivo del risanamento, comprensivo di relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato, l'allestimento del cantiere e esecuzione di tutte le lavorazioni.

**Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

**Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, commi 1 e seguenti, del Codice dei Contratti.

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato generale, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.

**Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle

Rep.

Del

3. misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
4. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
5. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
6. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
7. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

**Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Rep.

Del

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, commi 1, lettera a) del Codice dei contratti.

**Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento .
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

**Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. L'anticipazione è regolamentata secondo quanto stabilito all'art. 35, comma 18 del D.Lgsvo 50/2016, e ss. mm. ed ii;
2. All'appaltatore verrà corrisposto un pagamento non appena raggiunto l'importo di lavori pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
  - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
  - b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per

Rep.

Del

cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;



Rep.

Del

- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

**Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

**Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione e collaudo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del

Rep.

Del

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione ; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

Rep.

Del

dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

#### **Articolo 16. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

Rep.

Del

di sicurezza coordinamento.

- d) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
2. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

**Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n° 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.
3. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione

Rep.

Del

mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.LGS. n. 159/2011.

**Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_, agenzia \_\_\_\_\_, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

**Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,

Rep.

Del

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, agenzia \_\_\_\_\_, come segue:

a) per rischi di esecuzione nella forma *Contractors All Risks* (C.A.R.) per l'importo di euro 200.000,00, divisa per partite come segue:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);,

partita 2) per le opere preesistenti: euro 80.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro Cinquecentomila).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

**Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Rep.

Del

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

letto, confermato e sottoscritto:

**Il Rappresentante della stazione appaltante**

\_\_\_\_\_

*(firma acquisita digitalmente)*

**L'appaltatore**

\_\_\_\_\_

*(firma acquisita digitalmente)*

**L'Ufficiale rogante**

\_\_\_\_\_

*(firma acquisita digitalmente)*